

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.63 c.1 del D.Lgs.446/97 ha previsto la possibilità per i Comuni di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche prevista dal capo II del D.Lgs.15.11.1993 n.507;

CHE per il combinato disposto degli artt.52 e 63 dello stesso D.Lgs.15.1.1997 n.446, i Comuni possono regolamentare l'occupazione sia permanente sia temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, assoggettando la stessa al pagamento da parte del concessionario di un apposito canone, determinato in base a tariffa;

RITENUTO pertanto opportuno adottare un Regolamento informato ai criteri previsti dall'art.63, comma 2 del D.Lgs.15.12.1997 n.446;

VISTO l'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che disciplina la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTO lo schema di Regolamento composto da n.27 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.5 della Legge 8.6.90 n.142;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1)-Di escludere l'applicazione nel proprio territorio della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs.507/93;

2)-Di approvare, in applicazione alle norme richiamate in premessa il REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L'ISTITUZIONE DEL RELATIVO CANONE, che si compone di n.27 articoli e che allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3)-Di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale apposito avviso ai sensi del comma 2 art.53 del D.Lgs.446/97.

COMUNE di POSTUA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE (COSAP)

Titolo I. Disposizioni amministrative

Capo I. Principi generali

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di POSTUA, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 2. Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3. Autorizzazione e concessione di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale, su richiesta dell'interessato.

2. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali

prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4. Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata entro 5 giorni. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5. Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda all'Ufficio di Polizia Municipale.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'Ufficio di Polizia Municipale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 c. 5 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dai funzionari comunali;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per finalità di pubblico interesse alle quali il concessionario è tenuto ad adeguarsi pena la decadenza dell'autorizzazione.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (d.p.r. 16.12.1992 n. 495 e successive

modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

Il mancato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicato al richiedente con la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7. Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 8. Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico Comunale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 9. Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

Art. 10. Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 11. Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

5. il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 12. Commercio itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Capo II. Prescrizioni tecniche

Art 13. Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di raccolta.

Art. 14. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.

Art. 15. Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Titolo II. Canone di concessione o autorizzazione

Capo I. Principi generali

Art. 16. Istituzione del canone

1. Il Comune di POSTUA, avvalendosi della facoltà di cui all'art 3, c. 149, lettera h), della l. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del d.lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.2000 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in

parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, c. 7, del d.lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 17. Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade come da deliberazione CC.n.38 in data 7.9.94.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

7. Le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture sono calcolate a Km. lineare. Le frazioni di unità di misura sono arrotondate all'intero e senza possibilità di cumulo di tratti diversi di occupazione.

Art. 18. Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente da ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo

deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda Lire un milione (1.000.000).

2. A fronte delle nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato entro trenta giorni dal rilascio della concessione.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre.

5. In caso di subentro nell'occupazione in corso danno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione entro 30 giorni, in questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

6. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Art. 19. Tariffe e coefficienti tariffari

1. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, sia a carattere permanente che a carattere temporaneo viene istituita una tariffa ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2. La tariffa ordinaria si riferisce alle occupazioni permanenti e temporanee effettuate nelle strade, vie e piazze appartenenti alla prima categoria di all'art. 17, comma 3, del presente regolamento. La tariffa per le strade, vie e piazze appartenenti alla seconda categoria è ridotta del 20%.

3. Alla tariffa ordinaria, cui si attribuisce il coefficiente 1, si applicano i seguenti coefficienti di aumento o diminuzione riferiti alle diverse tipologie di occupazione:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) occupazione di spazi e aree sovrastanti o sottostanti il suolo comunale	0,40
b) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli	0,50
c) occupazioni realizzate da venditori ambulanti nell'area mercatale con fornitura di energia elettrica	0,60
d) occupazioni pose in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive superiori a mq. 10	0,20
f) occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie o di manutenzione edifici prospicienti pubbliche vie e piazze	0,50

Art. 20. Riduzioni

1. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:

2. fino fino a 12 ore: 20%

3. oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

4. Il canone viene ridotto del 50% in caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.

5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta di un ulteriore 50% ed è riscossa mediante convenzione, con la quale il concessionario all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione si impegna al pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione, o al pagamento rateale secondo le modalità e se ricorrono le condizioni di cui al precedente art. 18, comma 1.

6. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 500 mq., 10% per la parte eccedente i 500 mq.

7. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 21. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività a scopo di lucro, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a trenta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- j) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile
- k) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, culturale o sportivo purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- p) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Lire 4.000;
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;

- w) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.).
- z) passi carrai.

Art. 22. Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

2. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile così come indicato nel Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate.

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici, prove della necessaria autorizzazione o concessione, sono soggette alle sanzioni di cui al comma 1, e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, passibili dell'applicazione delle prescrizioni sancite dall'art. 14, ove l'occupazione abusiva non venga regolarizzata entro cinque giorni dalla contestazione dell'infrazione.

Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 23. Tariffe per occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico

- 1) Occupazioni permanenti di qualsiasi natura - per ogni mq. e per anno:

Categoria prima	L.	34.000;
Categoria seconda	L.	25.500;
- 2) Occupazioni temporanee di suolo pubblico - tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	L.	2.000;
Categoria seconda	L.	1.500;

Art. 24. Tariffe per occupazione sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture

- 1) Occupazioni permanenti - per ogni Km.lineare o frazione e per anno.:

Categoria prima	L.	300.000;
Categoria seconda	L.	250.000;
- 2) Occupazioni temporanee - tariffa giornaliera per Km.lineare o frazione:

Categoria prima	L.	20.000;
Categoria seconda	L.	18.000;

Art. 25. Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e altri manufatti, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione (intendendosi per tale le prime due annualità) sono assoggettate ad un canone annuo commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.500 per ciascun utente, con un minimo di lire 1.000.000 (unmilione) per azienda.

2. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella prevista per le occupazioni permanenti ridotta del 20%. Il relativo canone sarà determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Capo III. Prescrizioni finali

Art. 26. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 27. Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.